



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA D'AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>20</u> del registro	Imposta Unica Comunale (IMU – TARI – TASI). Approvazione aliquote e tariffe e determinazione numero rate e scadenze per l'anno 2015.
Data <u>30.07.2015</u>	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, con inizio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti p.n. 4837 del 04/06/2015, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno, risultano:

Ord.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	DI MORA	Gloria	X	
2	BUSSI	Elisabetta	X	
3	FRUMUSA	Maria Annunziata	X	
4	LATTUCA	Giuseppe		X
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo		X
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	VACCARO	Felice	X	
11	IACONO	Sara Chiara	X	
12	FARRUGGIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo	X	
14	SCIARRONE	Antonino	X	
15	FIORICA	Leonardo	X	

Consiglieri assegnati n. 15 - in carica n. 15 - Presenti 12, assenti 3 (Lattuca, Sanfilippo e Farruggia).

E' presente il Sindaco Ing. Calogero Zicari, il Vice Sindaco Dott. Gerlando Pilato e l'Ass. Avv. Lattuca Santina.

Assiste e partecipa il Vice Segretario generale Dott. Salvatore Chiara.

- La presidente Prof.ssa Frumusa invita il Dott. Alesci, responsabile del Servizio Finanziario e proponente, ad illustrare la proposta iscritta all'ordine del giorno. Dà atto della presenza del Revisore dei conti, Dott. Salvatore Bartolotta, che ringrazia.

- Il Dott. Alesci illustra la proposta che, precisa, è stata elaborata dall'ufficio sulla base dei dati tecnici di bilancio e sulla scorta della vigente normativa, tenuto conto dei tagli nei trasferimenti di cui si ha già notizia e si aggiungono a quelli degli anni precedenti. Precisa che è per mero errore materiale nelle tabelle relative all'IMU e alla TASI è stato scritto Euro 500,00 anziché, come deve essere, Euro 250,00, ed invita il Consiglio a prenderne atto al fine della rettifica, cosa che avviene con accordo unanime dei tutti i consiglieri.

- Il consigliere Vaccaro dice che questa nuova Amministrazione comunale, da poco insediata, non ancora avuto modo di conoscere bene la situazione finanziaria in cui versa il comune. L'anno scorso l'aliquota TASI è stata determinata a zero. I consiglieri di maggioranza non si sentono di approvare le aliquote proposte dall'ufficio, perché non se la sentono di pesare così tanto sui cittadini. Per il prossimo anno, dice, è nostra intenzione di abolire la TASI mediante la lotta all'evasione. Oggi c'è il dilemma se aumentare le tasse oppure no, nonostante la consapevolezza che è necessario far quadrare i conti di bilancio. A nome dei consiglieri di maggioranza propone i seguenti tre emendamenti rispetto alle aliquote della TASI proposta dell'ufficio finanziario:

- I. Ridurre dallo 0,25% allo 0,10% l'aliquota per "Abitazione principale e relative pertinenze";
- II. Ridurre dallo 0,20% allo 0,10 l'aliquota per "Abitazione principale e relative pertinenze (Unico occupante)";
- III. Ridurre dallo 0,07% allo 0,05% l'aliquota per "Altri immobili e aree edificabili";

- Il consigliere Sciarrone chiede il parere del Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Salvatore Alesci, e del Revisore dei conti, Dott. Salvatore Bartolotta, sugli emendamenti proposti.

- Il Dott. Alesci esprime parere contrario perché con gli emendamenti proposti non viene garantito il recupero dei tagli nei trasferimenti già conosciuti.

- Il Dott. Bartolotta esprime parere contrario per le medesime ragioni e fa presente che già nella relazione la bilancio 2014 aveva segnalato la necessità di monitorare le entrate per il 2015 e per il 2016.

- Il consigliere Sciarrone, precisando che la TASI non copre il costo del servizio rifiuti, chiede al Dott. Alesci se ha verificato l'evasione fiscale e se è stato qualcosa per il recupero tra quanti sono iscritti a ruolo e non hanno versato. Se non ci sono documenti certi, dice, non è il caso di fare ipotesi di tagli. Rivolgendosi al Sindaco, gli ricorda che nel corso della campagna elettorale aveva detto che non avrebbe toccato le tasche ai cittadini ed invece, oggi, si parla di tasse.

- Il Dott. Alesci, nel condividere la necessità della lotta all'evasione accompagnata dal recupero, chiarisce che una cosa è la competenza e un'altra cosa è la cassa. La lotta all'evasione è fondamentale, però i tempi di recupero sono lunghi, mentre alle scadenze di legge l'ente deve pagare dovuto. L'istituzione della TASI è una necessità assoluta, perché già in questa fine di luglio le spese hanno già raggiunto ciò che è prevedibile come entrate.

- La Presidente dice al consigliere Sciarrone che fino a due mesi ricopriva la carica di Presidente del Consiglio e, quindi, dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro la situazione finanziaria dell'ente.



- La consigliera Iacono ringrazia il Dott. Alesci per i chiarimenti e condivide che debba esserci la giusta proporzione tra le entrate e le uscite. Ritiene la proposta cui sta discutendo ingiusta, perché non ha senso sistemare le casse del comune e distruggere le tasche dei cittadini. In questo clima di crisi, non ritiene opportuno stabilire l'aliquota nel massimo del 2,5%. Mi sembra paradossale, dice, chiedere dei sacrifici ai cittadini e poi spendere 35.000 euro per Costabianca e tassare i terreni agricoli, in palese contraddizione con quanto dichiarato in campagna elettorale. In conclusione, preannuncia che la minoranza voterà no alla proposta e agli emendamenti presentati.

- La consigliera Di Mora interviene per dire che la maggioranza ha molto riflettuto sulla proposta avanzata dall'ufficio finanziario e che nessuno è favorevole a mettere le tasse, tanto è vero che abbiamo presentato degli emendamenti per ridurre al minimo il sacrificio per i cittadini. Ci sono delle responsabilità, dice, a cui non ci si può sottrarre. Però, da domani ci impegneremo noi nella lotta all'evasione.

- La consigliera Iacono replica dicendo che nessuno di noi vuole le tasse, tuttavia ritiene contraddittoria la proposta dal momento in cui si spende da un lato e si tassa dall'altro.

- La presidente Frumusa dice che parlare di tasse in questo momento non è certo facile e tanto meno popolare. La maggioranza ha presentato questi emendamenti alla proposta dell'ufficio pensando ai servizi che senza la TASI altrimenti sarebbero stati a rischio, come ad esempio il trasporto studenti pendolari, il trasporto disabili, i ricoveri degli anziani e dei disabili, la refezione scolastica, etc. Con gli emendamenti la maggioranza intende salvaguardare proprio questi servizi. Sulle manifestazioni ed eventi di Costabianca risponderanno di certo il Sindaco e l'Assessore al ramo.

- L'Assessore Lattuca interviene per dire che tra le priorità di questa A.C. vi sono la valorizzazione del territorio e lo sviluppo turistico. La rassegna Costabianca è un tradizionale appuntamento che si rinnova da 36 anni e che è atteso non solo dai Realmontesi, specialmente da quelli emigrati che rientrano per trascorrere le ferie, ma anche da innumerevoli visitatori degli altri comuni della provincia. Programma la rassegna Costabianca, quindi, si promuove lo sviluppo turistico ed introiti per i pubblici esercizi, i B&B e per gli alti operatori del settore. Dopo il no all'aggressione industriale abbiamo il dovere di dare un'alternativa di sviluppo ai cittadini. Con la determinazione a zero dell'aliquota della TASI, l'anno scorso si è creato un ammanco di circa 200.000 euro per il bilancio dell'ente. Noi sentiamo il dovere di impegnarci per risollevare le sorti del nostro paese.

- Il consigliere Sciarrone replica dicendo che nell'anno scorso si sono assicurati tutti i servizi, anche senza la TASI.

- Il Sindaco Zicari interviene dicendo che alla data odierna molti capitoli sono stati già spesi dalla precedente Amministrazione comunale. Come sia difficile amministrare ce ne stiamo accorgendo adesso. Il consigliere Sciarrone è stato Presidente del Consiglio comunale negli ultimi cinque anni e dovrebbe spiegare a tutti noi quale lotta all'evasione è stata fatta e con quali risultati ottenuti. Se uno all'ufficio tributi e chiede qualche dato non avrà alcuna risposta, perché non ci sono database consultabili. In questi due mesi dall'insediamento abbiamo dovuto affrontare continue emergenze. Per quanto riguarda Costabianca, dice, che oramai tutto il mondo guarda a Realmonte e alla Scala dei Turchi, per questo bisogna tutelare l'immagine per promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il turismo. A tal fine ci siamo impegnati nella pulizia delle nostre spiagge e delle nostre strade esterne, anche mediante gli operai dell'ESA, che tanto bene hanno operato a fronte della sola spesa del carburante dei mezzi meccanici impiegati. Ci troviamo ad agosto con bilancio per la gran parte già impegnato, per cui introdurre la TASI è stata una scelta obbligata, anche se sofferta. Quasi tutti i comuni della provincia l'hanno istituita, perché non se ne può fare a

meno se si vogliono assicurare, tenuto conto dei ripetuti tagli nei trasferimenti. C'è da dire, poi, che la maggior parte dei cittadini, per via delle detrazioni, molto probabilmente non saranno tenuti a versarla.

- Il consigliere/Assessore Fiorica interviene per dire che Realmonte ha un territorio ricco di bellezze naturali, conosciuto in tutto il mondo e di recente reclamizzato con una campagna pubblicitaria a costo zero sugli aerei di linea e nelle stazioni delle principali città. Ritiene opportuno e necessario impegnare qualcosa a carico del bilancio comunale per lo sviluppo turistico.

- L'Assessore Lattuca, nel dichiarare che ha rinunciato all'indennità di funzione spettante per un anno proprio per mettere a disposizione risorse di bilancio, ribadisce che la Scala dei Turchi è l'emblema di Realmonte e della Sicilia nel mondo e noi abbiamo il dovere di promuoverne l'immagine.

- La Presidente Frumusa, poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita i consiglieri a votare a scrutinio palese per alzata di mano, preliminarmente in ordine all'approvazione degli emendamenti presentati sulla proposta iscritta all'ordine del giorno, precisando che la stessa è stata elaborata dall'ufficio finanziario senza alcun preventivo atto d'indirizzo dell'A.C..

II Emendamento: "Ridurre dallo 0,25% allo 0,10% l'aliquota per "Abitazione principale e relative pertinenze".

Presenti e votanti 12 – Favorevoli 8, contrari 4 (Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica Leonardo). Il Consiglio comunale approva.

III Emendamento: "Ridurre dallo 0,20% allo 0,10 l'aliquota per "Abitazione principale e relative pertinenze (Unico occupante)".

Presenti e votanti 12 – Favorevoli 8, contrari 4 (Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica Leonardo).

Il Consiglio comunale approva.

IV Emendamento: "Ridurre dallo 0,07% allo 0,05% l'aliquota per "Altri immobili e aree edificabili".

Presenti e votanti 12 – Favorevoli 8, contrari 4 (Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica Leonardo). Il Consiglio comunale approva.

- La Presidente Frumusa, quindi, invita i consiglieri a votare a scrutinio palese per alzata di mano in ordine alla proposta iscritta all'ordine del giorno, così come risulta modificata dagli emendamenti testè approvati.

Presenti e votanti 12. Favorevoli 8, contrari 4 (Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica Leonardo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la proposta iscritta all'ordine del giorno, che qui si intende integralmente riportata e modificata dagli emendamenti approvati in corso di seduta e che viene allagata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto di:

1. Di approvare le sotto indicate aliquote e tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMU	Acconto	16 giugno
Saldo		16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
Saldo Possessore e occupante		16 dicembre
TARI	1 Acconto	30 settembre
	Saldo	31 Gennaio 2016

IMU

	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione Principale nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,56%	Euro 200,00
Unità immobiliari concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale (no pertinenze) con rendita catastale fino a Euro 250,00	Esente	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,2%	==
Altri Immobili, aree edificabili	0,99%	==
Terreni agricoli (ex terreni esenti)	0,76%	Euro 200,00 (ai sensi L. n.34 del 24.03.2015) per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

TASI

	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze	0,10%	Euro 20,00 per ogni figlio convivente fino al compimento di anni 26. Detto limite non si applica e la detrazione spetta in ogni caso qualora il figlio dimorante sia disabile in misura uguale o superiore al 75%
Abitazione principale e relative pertinenze (Unico occupante)	0,10%	Euro 10,00
Unità immobiliari concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e la cui rendita iscritta in catasto sia compresa fino ad Euro 500,00	0,07%	Euro 20,00 per ogni figlio convivente fino al compimento di anni 26. Detto limite non si applica e la detrazione spetta in ogni caso qualora il figlio dimorante sia disabile in misura uguale o superiore al 75%
Altri Immobili e aree edificabili	0,05%	==
Occupante abitazione	0,03%	=====
Pensionati AIRE	0,08%	2/3
Abitazione Principale nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,04%	

2. Di prendere atto le sotto indicate aliquote e tariffe entrano in vigore dal il 1° Gennaio 2015;

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

.....

- La consigliera Di Mora, proclamato l'esito della predetta votazione, propone di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con otto voti favorevoli e quattro contrari, dei consiglieri Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica Leonardo, dichiarata la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI ATTO DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFE E DETERMINAZIONI NUMERO RATE E SCADENZE PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27^{dicembre} 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; (C.C. 29.09.14 nn. 28 e 29)

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014 ;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 e 2015 di un tributo analogo alla

TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal competente ufficio Rifiuti determinando costi per raccolta e smaltimento rifiuti, le tariffe saranno determinate a integrale copertura del costo del servizio riconfermando quello dell'anno precedente 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Opzione metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale*

corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica;

VISTE il Regolamento istitutivo della TARI all'interno del regolamento IUC, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del *Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte* dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e TASI l'autoliquidazione e per la TARI l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; Visto l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in

ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo statuto Comunale;

PROPONE

1. Di approvare le sotto indicate aliquote e tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) come da bozza allegata alla presente deliberazione;

2. Di prendere atto le sotto indicate aliquote e tariffe entrano in vigore dal il 1° Gennaio 2015;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento e tariffe:

IMU	Acconto	16 giugno
Saldo		16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
Saldo Possessore e occupante		16 dicembre
TARI	1 Acconto	30 settembre
	Saldo	31 Gennaio 2016

IMU

	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione Principale nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,56%	Euro 200,00
Unità immobiliari concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale (no pertinenze) con rendita catastale fino a Euro 250,00	Esente	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,2%	==
Altri Immobili, aree edificabili	0,99%	==
Terreni agricoli (ex terreni esenti)	0,76%	Euro 200,00 (ai sensi L. n.34 del 24.03.2015) per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

TASI

	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze	0,10%	Euro 20,00 per ogni figlio convivente fino al compimento di anni 26. Detto limite non si applica e la detrazione spetta in ogni caso qualora il figlio dimorante sia disabile in misura uguale o superiore al 75%
Abitazione principale e relative pertinenze (Unico occupante)	0,10%	Euro 10,00
Unità immobiliari concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e la cui rendita iscritta in catasto sia compresa fino ad Euro 500,00	0,07%	Euro 20,00 per ogni figlio convivente fino al compimento di anni 26. Detto limite non si applica e la detrazione spetta in ogni caso qualora il figlio dimorante sia disabile in misura uguale o superiore al 75%
Altri Immobili e aree edificabili	0,05%	=
Occupante abitazione	0,03 %	=
Pensionati AIRE	0,08	2/3
Abitazione Principale nelle categorie A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze	0,04	

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to

F.F.

Dott. Salvatore Alesci

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Annunziata Frumusa

Maria Annunziata Frumusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott.ssa Gloria Di Mora

Gloria Di Mora

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Chiara

Salvatore Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno 30 luglio 2015

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Chiara

